



Repertorio N. 52062

Raccolta N. 25875

Atto di scissione parziale non proporzionale
a favore di società beneficiaria già esistente

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di marzo
(25 marzo 2016)

in Roma, viale Regina Margherita 125;

avanti a me Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma

sono presenti

per la Scissa

Francesco Venturini nato a New York il 2 novembre 1968, che dichiara di essere domiciliato ai fini di questo atto presso la sede ove appresso e di agire nella qualità di Amministratore delegato in rappresentanza della seguente società:

"Enel Green Power S.p.A."

soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro 1.000.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10236451000 (d'ora in poi anche semplicemente Enel Green Power o Scissa), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), nonché ammesse alla quotazione in Spagna tramite il sistema elettronico di trading spagnolo Sistema de Interconexión Bursátil "SIBE" (sui mercati regolamentati azionari di Madrid, Barcellona, Bilbao e Valencia), avvalendosi dei poteri a lui conferiti dalla assemblea straordinaria dell'11 gennaio 2016 da me Notaio verbalizzata in pari data Repertorio N. 51651 e Raccolta n. 25635 di cui appresso;

per la Beneficiaria

Giulio Fazio nato a Palermo il giorno 11 febbraio 1971, che dichiara di essere domiciliato ai fini di questo atto presso la sede ove appresso e di agire nella qualità di procuratore speciale in rappresentanza della seguente società:

"Enel S.p.A."

con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 137, capitale sociale euro 9.403.357.795,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580 (d'ora in poi anche semplicemente Enel o Beneficiaria), le cui azioni sono quotate sul "MTA", avvalendosi dei poteri a lui conferiti con procura a mio rogito del 23 marzo 2016 rep. 52.049 **qui allegata in originale sub A**, rilasciata dall'Amministratore delegato Francesco Starace in base al combinato delle delibere adottate dalla assemblea straordinaria dell'11 gennaio 2016 da me Notaio verbalizzata in pari data Repertorio N. 51652 e Raccolta n. 25636 di cui appresso e dal Consiglio

Registrato a Roma 5

il 29 MAR. 2016

N. 4253

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

Iscritto in
Registro Imprese
di Roma
il 29 marzo 2016
per entrambe
le Società

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma
Tel. 0644250157
Fax 0644250130
Email:

atlante.cerasi@notariato.it

d'amministrazione del 22 marzo 2016.

Della identità personale di essi comparenti io Notaio sono certo.

I comparenti, nelle rispettive qualità,
premettono che

1

in vista della approvazione assembleare del progetto di scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2506-bis, comma 4, del codice civile (la "Scissione"), da attuarsi mediante assegnazione alla medesima Enel di parte del patrimonio di Enel Green Power come definito nel progetto di scissione (il "Compendio Scisso"):

- il progetto di scissione (il "Progetto"), approvato dai Consigli di Amministrazione di Enel Green Power e di Enel in data 17 novembre 2015, e per Enel Green Power previo motivato parere favorevole del suo Comitato Parti Correlate, è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Roma per entrambe le società partecipanti alla scissione, ai sensi dell'articolo 2501-ter, commi 3 e 4 del codice civile, in data 7 dicembre 2015;

- il medesimo documento è stato inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede delle due società partecipanti alla Scissione e sui relativi siti internet in data 11 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 2501-septies, comma 1 del codice civile, e vi è rimasto fino alle suddette due assemblee straordinarie dell'11 gennaio 2016;

- sempre in data 11 dicembre 2015 il Progetto è stato inoltre trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage";

- i documenti appresso indicati, vale a dire:

° le relazioni degli Amministratori di Enel Green Power e di Enel illustrative del Progetto, redatte ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile - come richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter, commi 1 e 2 del codice civile - e dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento approvato con Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

° le situazioni patrimoniali di Enel Green Power e di Enel, riferite al 30 settembre 2015 e redatte ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile, come richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter, comma 1, del codice civile;

° la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, redatta dall'esperto comune PKF Italia S.p.A. nominato dal Tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, come richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter, comma 3 del codice civile;

° la relazione concernente la stima del valore del Compendio Scisso, predisposta da KPMG S.p.A. in qualità di

2

esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b) e dell'articolo 2506-ter, comma 2 del codice civile;

° i bilanci civilistici di Enel Green Power e di Enel relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014, con le rispettive relazioni dei soggetti ai quali compete l'amministrazione e la revisione legale;

sono stati messi a disposizione del pubblico presso le sedi delle società partecipanti alla Scissione e sui relativi siti internet in data 11 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 2501-septies, comma 1 del codice civile - come richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter, comma 5, del codice civile - e vi sono rimasti fino alle suddette due assemblee straordinarie dell'11 gennaio 2016;

- sempre in data 11 dicembre 2015, i documenti sopra indicati sono stati inoltre trasmessi al meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage";

- in pari data 11 dicembre 2015 la relazione concernente la stima del valore del Compendio Scisso, predisposta da KPMG S.p.A., è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma;

- il documento informativo relativo alla Scissione, predisposto congiuntamente da Enel Green Power e da Enel ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, è stato messo a disposizione del pubblico in data 23 dicembre 2015 presso le sedi delle società partecipanti alla Scissione e sui relativi siti internet, nonché trasmesso in pari data al meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage";

2

Le due assemblee straordinarie di Enel Green Power e di Enel dell'11 gennaio 2016, verbalizzate come in comparizione, hanno deliberato di approvare la Scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a Enel, il tutto secondo le modalità di cui al Progetto, che è stato approvato da entrambe senza modificazione alcuna: le precitate deliberazioni sono state entrambe iscritte nel registro delle imprese di Roma il 14 gennaio 2016;

3

L'approvazione della Scissione da parte delle Assemblee di Enel Green Power e di Enel ha fatto sorgere, in capo agli azionisti della medesima Enel Green Power che non vi abbiano concorso, il Diritto di Recesso e/o il Diritto di Vendita (come definiti nel Progetto) delle azioni Enel Green Power da essi possedute, nei tempi e nei modi indicati nel Progetto;

4

secondo quanto previsto nel Progetto, e secondo quanto previsto altresì nelle citate delibere assembleari dell'11

3

gennaio 2016, l'efficacia della Scissione è stata subordinata alla circostanza che il valore di liquidazione complessivo delle azioni Enel Green Power in relazione alle quali dovessero essere validamente esercitati il Diritto di Recesso e il Diritto di Vendita non fosse superiore a Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00);

5

all'esito dell'esercizio, da parte degli azionisti Enel Green Power a ciò legittimati del Diritto di Recesso e/o del Diritto di Vendita, è risultato che il valore di liquidazione complessivo delle azioni Enel Green Power in relazione alle quali tali diritti sono stati validamente esercitati è stato inferiore ad euro 300.000.000,00, onde ciascun componente attesta che risulta verificata la circostanza di cui al punto 10 del Progetto, come anche risultante, per Enel, dalla attestazione resa dall'Amministratore delegato nella procura qui allegata sub A;

6

né Enel Green Power né Enel hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni né altri strumenti finanziari partecipativi, né altri strumenti finanziari convertibili in azioni;

7

è decorso il termine di cui all'articolo 2503 del codice civile richiamato dall'articolo 2506-ter, comma 5, del codice civile, e, come i componenti attestano, nessun creditore ha notificato alle società partecipanti alla Scissione la propria opposizione entro il suddetto termine di legge, come anche risultante, per Enel, dalla attestazione resa dall'Amministratore delegato nella procura qui allegata sub A; a tal proposito i componenti mi consegnano i **certificati del Tribunale di Roma che allego sub B - C;**

8

conformemente a quanto previsto nel punto 3) del Progetto, le società partecipanti alla Scissione hanno posto in essere le attività necessarie e/o opportune al fine di consentire il subentro di Enel nelle garanzie (di cui all'allegato sub G al Progetto e suo sub allegato 2) comprese nel Compendio Scisso, nonché in tutte le altre garanzie prestate successivamente alla redazione del Progetto da Enel Green Power ed inerenti al Compendio Scisso, con la conseguente liberazione di Enel Green Power dagli obblighi ivi previsti, fermo restando che: (i) per quelle garanzie per cui, entro la Data di Efficacia della Scissione (come appresso definita), non fosse possibile perfezionare quanto sopra, Enel e Enel Green Power compiranno ogni azione necessaria od utile affinché Enel subentri ad Enel Green Power negli obblighi derivanti dalle garanzie medesime; (ii) ove Enel Green Power non possa essere liberata dagli obblighi derivanti dalle suddette garanzie, tutti i costi, oneri, passività, responsabilità connessi saranno

4



integralmente accollati da Enel;

9

in relazione a quanto previsto nel punto 5) del Progetto, tenuto conto che le azioni di Enel Green Power sono attualmente ammesse alle negoziazioni presso i predetti mercati regolamentati in Spagna e che le azioni Enel assegnate in sede di concambio non saranno invece ammesse alla negoziazione presso tali mercati, l'Autorità di vigilanza spagnola (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha comunicato che, in conformità ai precedenti verificatisi nei mercati spagnoli, è necessario che sia nominato un apposito intermediario "di collegamento", al fine di consentire agli azionisti che, alla Data di Efficacia della Scissione (come appresso definita), deterranno azioni Enel Green Power ammesse alla negoziazione presso i suddetti mercati spagnoli (attraverso il sistema di gestione accentrata spagnolo, Iberclear) di vendere sul MTA, nel mese successivo all'efficacia della Scissione, le azioni Enel ricevute in concambio, senza costi aggiuntivi derivanti dalla vendita sul mercato estero. Al termine del predetto periodo di un mese, i suddetti azionisti potranno vendere sul MTA le azioni Enel ricevute in concambio attraverso intermediari autorizzati, sostenendo i costi dell'operazione.

Quindi

i medesimi rappresentanti della Scissa e della Beneficiaria, stante quanto precede, attestano che nulla osta alla stipulazione dell'atto di scissione e dichiarano quanto segue.

- ART.1° -

Col presente si stipula l'atto di scissione parziale non proporzionale di

"Enel Green Power S.p.A."

a favore di

"Enel S.p.A."

in conformità al Progetto ed alle deliberazioni assembleari richiamati in premesse e dunque, stabilendosi quanto segue:

= la Scissione avrà effetti dall'ultimo istante del 31 marzo 2016 (la "Data di Efficacia") purché a tale data sia stata effettuata l'ultima delle due iscrizioni del presente atto in Registro Imprese di Roma, stabilendosi che in caso contrario la Scissione avrà effetti dalla data dell'ultima iscrizione;

= alla Data di Efficacia:

- a favore degli azionisti di Enel Green Power resteranno assegnate azioni Enel sulla base del seguente rapporto di cambio: n. 0,486 azioni Enel di nuova emissione per ciascuna azione di Enel Green Power portata in concambio, senza conguagli in denaro;

- previo annullamento in ossequio al divieto di cui all'articolo 2504 ter comma 2 del codice civile richiamato dall'articolo 2506 ter comma 5 del codice civile, di tutte le complessive n. 1.005.717.849 azioni Enel che sarebbero

restate assegnate a Enel medesima per effetto della Scissione, Enel aumenterà il suo capitale per euro 763.322.151,00, con emissione di n. 763.322.151 nuove azioni ordinarie da nominali euro 1,00 cadauna a servizio del concambio;

- il capitale della Beneficiaria Enel resterà di conseguenza fissato in euro 10.166.679.946,00 suddiviso in n. 10.166.679.946 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro ciascuna;

- agli azionisti di Enel Green Power diversi da Enel resteranno assegnate le azioni di nuova emissione della Beneficiaria in regime di dematerializzazione e per il tramite di intermediari autorizzati;

- le azioni Enel di nuova emissione saranno quotate sul MTA al pari delle azioni Enel già in circolazione;

- le azioni Enel di nuova emissione avranno godimento regolare e, quindi, i medesimi diritti di partecipazione agli utili della Beneficiaria spettanti alle altre azioni della medesima Beneficiaria già in circolazione alla Data di Efficacia della Scissione;

- a fronte dell'annullamento delle azioni di Enel Green Power portate in concambio, il capitale della Scissa Enel Green Power resterà ridotto ad euro 272.000.000,00 diviso in n. 1.360.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,20 ciascuna, tutte di spettanza dell'unico azionista Enel;

- lo statuto della Scissa resterà modificato come da Progetto;

- lo statuto della Beneficiaria resterà modificato per quanto riguarda sia l'importo del capitale, che è fissato ad euro 10.166.679.946,00 sia il numero delle azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro ciascuna, che è fissato a 10.166.679.946;

- resteranno quindi approvati e vigenti il **testo integrale di statuto della società Scissa Enel Green Power S.p.A. che si allega sub D al presente atto** nonché il **testo integrale di statuto della società Beneficiaria Enel S.p.A. che si allega sub E al presente atto**;

- manterranno le rispettive cariche fino alla normale scadenza gli attuali componenti degli organi amministrativo e sindacale della Scissa e della Beneficiaria;

- la Beneficiaria succederà alla Scissa nel patrimonio assegnatole in tutti i suoi elementi attivi e passivi descritti ed illustrati nel Progetto e nel suo allegato G e quindi in tutte le relative ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi e passività;

- il personale assegnato alla Beneficiaria sarà quello risultante dal documento che i componenti mi esibiscono e **che allego sub F al presente atto**, già elencato nell'allegato sub G al Progetto.

- ART. 2° -

Enel e Enel Green Power, come previsto nel Progetto,

concordano che:

- viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione, da parte dei rappresentanti ed incaricati della Scissa e della Beneficiaria, di tutte le attività necessarie al fine di formalizzare il trasferimento della partecipazione assegnata alla Beneficiaria per effetto della Scissione in base alla normativa applicabile, ivi inclusa la modifica dell'intestazione di detta partecipazione;
- gli elementi patrimoniali attivi e passivi e i rapporti giuridici compresi nel Compendio Scisso saranno quelli effettivamente esistenti alla Data di Efficacia della Scissione, tenuto quindi conto anche delle variazioni che interverranno tra la data di riferimento della situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 della Scissa e la Data di Efficacia della Scissione, in conseguenza della dinamica operativa aziendale. Pertanto, eventuali differenze nella consistenza di tali elementi e rapporti oggetto del Compendio Scisso, tra il 30 settembre 2015 e la Data di Efficacia della Scissione, determineranno l'iscrizione di una partita di credito/debito tra la Scissa e la Beneficiaria;
- a seguito dell'efficacia della Scissione, si produrrà il delisting delle azioni di Enel Green Power sia dal MTA che dai predetti mercati regolamentati spagnoli;
- al fine di consentire agli azionisti che detengano azioni Enel Green Power ammesse alla negoziazione presso i mercati regolamentati spagnoli, di vendere sul MTA, nel mese successivo alla efficacia della scissione, le azioni Enel ricevute in concambio, senza costi aggiuntivi derivanti dalla vendita sul mercato estero, su incarico di Enel Green Power, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. e Banco Santander S.A. opereranno quali Banche Agenti svolgendo un ruolo "di collegamento";
- è in facoltà della Beneficiaria di procedere, occorrendo, ad ogni necessario atto di integrazione, precisazione, identificazione dei beni ad essa assegnati per effetto della presente Scissione.

- ART. 3° -

Le spese, imposte e tasse comunque relative alla Scissione e successive formalità sono a carico della Scissa e della Beneficiaria in parti uguali.

- ART. 4° -


Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Di questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tredici pagine e fin qui della quattordicesima di quattro fogli ho dato lettura ai componenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore 11,30.

F.ti: Francesco VENTURINI - Giulio FAZIO - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B - C - D - E ed F firmati a norma di legge.



Repertorio N. 57068

All. A e

PROCURA SPECIALE

racc. 25875

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di
marzo

(23 marzo 2016)

in Roma, viale Regina Margherita 137;

avanti a me dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al

Collegio Notarile di Roma;

è presente

l'Ing. Francesco STARACE, nato a Roma il 22 settembre 1955,

domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nella sua

qualità di Amministratore Delegato di

= Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società"), con sede in Roma, Via-

le Regina Margherita 137, capitale sociale pari ad euro

9.403.357.795 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Roma 00811720580, Partita IVA

00934061003, avvalendosi dei poteri a lui conferiti con deli-

bera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti dell'Enel

S.p.A. dell'11 gennaio 2016 (da me Notaio verbalizzata in pa-


ri data rep. 51652 racc. 25636) e con delibera del Consiglio

di Amministrazione dell'Enel S.p.A. del 22 marzo 2016.

Della identità personale, qualifica e poteri di esso com-

parente io Notaio sono certo.

Il comparente nella sopra indicata qualità, ed



avvalendosi dei poteri a lui delegati come da comparizione

premessi che

(A)

l'Assemblea straordinaria dell'11 gennaio 2016 citata in comparizione ha, tra l'altro, deliberato:

(i) di approvare senza modifica alcuna il progetto di scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power S.p.A. ("Enel Green Power") in favore di Enel, approvato dai Consigli di Amministrazione di Enel e di Enel Green Power in data 17 novembre 2015 e iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 7 dicembre 2015 (il "Progetto di Scissione");

(ii) di conferire mandato all'organo amministrativo per definire, prima della stipula dell'atto di scissione (l'"Atto di Scissione"), la misura dell'aumento di capitale di Enel e il numero di azioni in cui il relativo capitale sarà suddiviso alla data di efficacia della scissione, in applicazione dei principi e dei criteri descritti al punto 4 e al punto 10 del Progetto di Scissione, fermo restando che l'importo di detto aumento di capitale non potrà essere superiore al valore attribuito al Compendio Scisso (come definito nel Progetto di Scissione) dalla relazione di stima redatta dall'esperto indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile;

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con dispensa da ogni i-

nel rispetto dei limiti fissati dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel dell'11 gennaio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione di Enel ai sensi del precedente punto (i), tenendo conto anche dell'acquisto, da parte di Enel, al prezzo unitario pari al valore di liquidazione (1,780 euro), delle n. 22.270 azioni di Enel Green Power per le quali è stato validamente esercitato il diritto di recesso o il diritto di vendita da parte degli azionisti di tale società che non hanno concorso all'approvazione della scissione, ma che - in quanto le relative dichiarazioni di recesso o di vendita sono pervenute in prossimità della scadenza del periodo di offerta in opzione - non sono state offerte in opzione e prelazione da parte di Enel Green Power ai propri azionisti; e

(iii) di conferire altresì all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, oltre a tutti i poteri allo stesso già conferiti dalla predetta Assemblea straordinaria dell'11 gennaio 2016, apposito mandato ad espletare gli ulteriori adempimenti previsti per la realizzazione e il buon esito della operazione, compresi tutti gli adempimenti presso il competente Registro delle imprese, anche in relazione al deposito dell'attestazione di cui all'art. 2343-quater del codice civile,

attesta

- che risulta verificata la realizzazione della circostanza

di cui al punto 10 del Progetto di Scissione;

- che non sono state presentate opposizioni alla scissione ai sensi dell'art. 2503 del codice civile;

e

tutto ciò premesso e attestato, con il presente atto, costituisce e nomina

PROCURATORI SPECIALI

- l'Avv. Giulio Fazio, nato a Palermo (PA) l'11 febbraio 1971, codice fiscale FZAGLI71B11G273X;

- il Dott. Fabio Bonomo, nato a Roma (RM) il 16 maggio 1967, codice fiscale BNMFBA67E16H501Z;

entrambi domiciliati, ai fini della presente procura, presso la sede della Società, conferendo loro i più ampi poteri, affinché gli stessi, in nome e per conto ed in rappresentanza di Enel S.p.A., disgiuntamente tra loro e a firma singola, possano:

- stipulare e sottoscrivere l'Atto di Scissione - in tale occasione determinando la misura esatta dell'aumento di capitale di Enel a servizio della scissione e il numero esatto di azioni in cui il capitale stesso sarà suddiviso alla data di efficacia della scissione, nel rispetto dei limiti fissati dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel dell'11 gennaio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione di Enel del 22 marzo 2016 - convenendo ogni sua clausola e componente, ivi inclusa la data di efficacia e la modifica, in conseguenza

di quanto sopra e con effetto a decorrere dalla data di efficacia della scissione, dell'articolo 5.1 dello statuto della Società, secondo quanto stabilito nel Progetto di Scissione e nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria di Enel dell'11 gennaio 2016 e dal Consiglio d'amministrazione di Enel nella riunione del 22 marzo 2016. - nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo e/o rettificativo che si rendesse necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, definendone ogni condizione, clausola, termine e modalità, il tutto nel rispetto del Progetto di Scissione e dunque anzitutto dei presupposti in esso indicati; - espletare gli ulteriori adempimenti previsti per la realizzazione e il buon esito della operazione, compresi tutti gli adempimenti presso il competente Registro delle imprese, anche in relazione al deposito dell'attestazione di cui all'art. 2343-quater del codice civile.

F. Marzani

A tal scopo, vengono conferiti ai sopra nominati procuratori speciali tutti i più estesi ed occorrenti poteri, nessuno escluso ed eccettuato, perchè possano adempiere all'incarico affidato e provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della scissione, venendo espressamente autorizzati a porre in essere e/o sottoscrivere ogni altro atto o documento necessario o utile, con facoltà di pattuire clausole, termini e condizioni senza che mai possa essere loro opposta mancanza e/o indeterminatezza di poteri.

M

M

Nell'espletamento del presente mandato, viene espressamente esclusa qualsiasi responsabilità ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile e viene data autorizzazione a ciascun procuratore a compiere, disgiuntamente e con firma singola, tutti gli atti, dichiarazioni, comunicazioni, notifiche ed ogni altro documento e scrittura contemplati dalla presente procura anche per il caso in cui alcun procuratore si trovi in una delle situazioni regolate agli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

Il tutto con dichiarazione di averne l'operato per rato e valido e nel rispetto degli obblighi di legge.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sei pagine e fin qui della settima di due fogli, prima della firma ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 16,40

Ing. Francesco Stredese



[Handwritten signature]



All. B e
nacc. 25875

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio Ruolo Generale Contenzioso Civile

Si certifica che

alla data del **24 marzo 2016** non risulta iscritto nel registro del Tribunale delle Imprese alcun procedimento in cui sono parti

ENEL GREEN POWER s.p.a.

ENEL s.p.a.

di opposizione alla delibera di scissione mediante trasferimento del patrimonio nella società **ENEL s.p.a.**

* Il presente certificato ai sensi dell'art. **15 legge nr. 183 del 12 novembre 2011**, non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si rilascia a richiesta per gli usi consentiti.

Roma, 25 marzo 2016.

Il funzionario

Applicate sull'istanza marche da bollo

EURO 16.00 + EURO 3.84





All. C
n. 25875

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Ufficio Ruolo Generale Contenzioso Civile

Si certifica che

alla data del **24 marzo 2016** non risulta iscritto nel registro del Tribunale delle Imprese alcun procedimento in cui sono parti

ENEL GREEN POWER s.p.a.

ENEL s.p.a.

di opposizione alla delibera di scissione mediante trasferimento del patrimonio dalla società **ENEL GREEN POWER s.p.a.**

* Il presente certificato ai sensi dell'art. 15 legge nr. 183 del 12 novembre 2011, non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.


Si rilascia a richiesta per gli usi consentiti.

Roma, 25 marzo 2016.

Il funzionario

Applicate sull'istanza marche da bollo

EURO 16.00 + EURO 3.84



ALLEGATO B e Acc. 25875

**STATUTO POST SCISSIONE
ENEL GREEN POWER S.p.A.**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

38

218

18

ALLEGATO B

STATUTO ENEL GREEN POWER S.p.A.	
TITOLO I COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'	
Articolo 1	
1.1	È costituita una società per azioni denominata "Enel Green Power S.p.A." (in forma abbreviata "EGP S.p.A."), regolata dalle norme del presente statuto.
Articolo 2	
2.1	La Società ha sede legale in Roma.
Articolo 3	
3.1	La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
TITOLO II OGGETTO DELLA SOCIETA'	
Articolo 4	
4.1	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio e lo sviluppo dell'attività di produzione e vendita di energia elettrica generata da fonti rinnovabili.</p> <p>A tal fine la Società, direttamente o indirettamente tramite società controllate o partecipate, può operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare e comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica;b) ricerca e coltivazione di risorse geotermiche, ivi inclusa la valorizzazione dei prodotti da esse derivanti;c) ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle energie rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e dei servizi energetici;d) realizzazione di impianti ed erogazione di servizi connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, ivi compresa la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico presso la clientela;e) commercio di prodotti e servizi connessi alla vendita di energia elettrica e di gas, operando direttamente con propri punti vendita o tramite terzi mediante una rete di franchising o di partenariato. <p>La Società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza ed assistenza in tutti i settori attinenti l'oggetto sociale, nonché qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.</p>
4.2	<p>La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse della società controllata o delle partecipate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.</p> <p>A tal fine la Società può provvedere, in particolare:</p>

39

219

19

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.4 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può, in definitiva, compiere tutte le operazioni che risultino necessarie e utili in funzione strategica o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, la conclusione di operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1999, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico nonché delle attività in genere riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 272.000.000, rappresentato da n. 1.360.000.000 azioni ordinate dal valore nominale di € 20 euro ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

- 6.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6.2.
- 6.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:
- a) proroga del termine di durata della Società;
 - b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 7

- 7.1 L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

Articolo 8

- 8.1 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica.

**TITOLO IV
ASSEMBLEA**

Articolo 9

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia ovvero in un Paese in cui la Società, direttamente ovvero tramite le sue controllate o partecipate, svolge la sua attività.

9.2 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

9.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

9.4 È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di partecipare adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli aventi diritto possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove risultano presenti il presidente dell'assemblea ed il verbalizzante.

Articolo 10

10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 11

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Articolo 12

12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, se nominato, oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

12.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 13

13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge.

13.2 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

41

13.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. La composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

14.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti assiedono con quelli in carica.

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 15

15.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente, può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

15.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16

16.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di urgenza il termine può essere ridotto a un giorno prima. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

16.4 Il consiglio di amministrazione si considera validamente costituito, anche senza formale convocazione, nei casi in cui tutti i consiglieri e sindaci effettivi in carica siano stati sufficientemente informati della riunione e degli argomenti oggetto di discussione e:

- intervengano tutti alla riunione ovvero
- partecipino la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza, anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 18

18.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

19.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 20

20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale, nei casi consentiti dalla legge.

L'attribuzione di tali competenze al consiglio di amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'assemblea nelle stesse materie.

20.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con periodicità non superiore a sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate.

Articolo 21

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o/a ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il

consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

21.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferite, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia a chi ricopre l'incarico di amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

23.2 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 24

24.1 Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 16, 17.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegga altresì due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della suddetta normativa in materia di equilibrio tra i generi.

25.2 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

25.3 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, esibendo se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

**TITOLO VII
BILANCI E UTILI**

Articolo 26

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
26.3 Ove consentito dalla legge, il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

- 27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

**TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Articolo 28

- 28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

Articolo 29

- 29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 30

- 30.1 Le disposizioni degli artt. 14 e 25 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

M

A

A

W

L

45

40

M. E.
Nacc. 25875

STATUTO ENEL S.p.A.

Nota Introduttiva

Testo approvato dall'Assemblea straordinaria del 21 maggio 2004, quale modificato:

- dal Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2004 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 6.2, 15.1, 18.1, 21.1, 22.2);
- dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2005 (mediante inserimento dell'articolo 5.8, ora 5.5);
- dalla Assemblea straordinaria del 26 maggio 2005 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 5 e 14.3);
- dalla Assemblea straordinaria del 26 maggio 2006 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5 e inserimento dell'articolo 20.4, ora 20.5);
- dal Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 25.2 e 25.5);
- dalla Assemblea straordinaria del 25 maggio 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 5, 14.3, 14.5 e 20.4, ora 20.5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2007 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 25.1 e 25.2);
- dalla Assemblea straordinaria dell'11 giugno 2008 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 9.2);
- dalla Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dal Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2009 (mediante interventi correttivi ed integrativi dell'articolo 5);
- dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 9.2, 13.2 e 14.3, e introduzione dell'articolo 31.1);
- dal Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2010 (mediante interventi correttivi ed integrativi degli articoli 10.1, 11.1, 14.3 e 25.2 e soppressione dell'articolo 31.1);
- dall'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2011 (mediante introduzione degli articoli 11.3 e 20.3 e interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.1 e 13.2);
- dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2012 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 14.3, 14.5, 25.1 e 25.2 e introduzione dell'articolo 31);
- dall'Assemblea straordinaria del 22 maggio 2014 (mediante interventi correttivi e integrativi degli articoli 13.2 e 14.3 e introduzione dell'articolo 14-bis);
- dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2014 (mediante interventi correttivi degli articoli 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.2, 14.1, 14.3, 14.5, 15.1, 17.1, 18.1, 18.2, 21.1 e 22.2);

- dall'Assemblea straordinaria del 28 maggio 2015 (mediante interventi correttivi e integrativi dell'articolo 14-*bis*);
- dall'Assemblea straordinaria dell'11 gennaio 2016 e dall'Atto di scissione parziale non proporzionale di Enel Green Power S.p.A. in favore di Enel S.p.A. del 25 marzo 2016 (mediante interventi correttivi dell'articolo 5).

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

- 1.1 La Società ha la denominazione: "ENEL - Società per azioni" ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

- 2.1 La Società ha sede legale in Roma.

Articolo 3

- 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4

- 4.1 La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate.

La Società, attraverso società partecipate o controllate, opera in particolare:

- a) nel settore dell'energia elettrica, comprensivo delle attività di produzione, importazione ed esportazione, distribuzione e vendita, nonché di trasmissione nei limiti delle normative vigenti;
- b) nel settore energetico in generale, comprensivo dei combustibili, nel settore idrico ed in quello della tutela dell'ambiente;
- c) nei settori delle comunicazioni, telematica ed informatica e dei servizi multimediali ed interattivi;
- d) nei settori delle strutture a rete (energia elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento, telecomunicazioni) o che offrano comunque servizi urbani sul territorio;
- e) in altri settori:
 - aventi comunque attinenza o contiguità con le attività svolte nei settori sopra considerati;
 - che consentano una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate nei settori sopra considerati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: editoriale, immobiliare e dei servizi alle imprese;
 - che consentano una proficua utilizzazione dei beni prodotti e dei servizi resi nei settori sopra considerati;
- f) nello svolgimento di attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti; attività di produzione e vendita di apparecchiature; attività di ricerca,

consulenza ed assistenza; nonché attività di acquisizione, vendita, commercializzazione e "trading" di beni e servizi, attività tutte riferite ai settori di cui alle precedenti lettere a), b), c), d).

4.2 La Società può altresì svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

A tal fine la Società provvede in particolare:

- al coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione;
- al coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime;
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.

4.3 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 10.166.679.946, rappresentato da n. 10.166.679.946 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.
- 5.2 Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto.
- 5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla legge.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona ed in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 7

7.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.2.

7.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:

- a) proroga del termine di durata della Società;
- b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori a norma e con le modalità di legge.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 9

9.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 10

- 10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 11

- 11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito *internet* della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
- Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
- 11.2 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.
- 11.3 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito *internet* della Società, le predette modalità di partecipazione.

Articolo 12

- 12.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
- 12.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 13

- 13.1 Salvo quanto previsto dall'art. 20.2, l'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge, nonché su quelli previsti dall'art. 20.3.
- 13.2 L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, vengono prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi, fermo il rispetto delle maggioranze specificamente previste dall'art. 20.3.

- 13.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

- 14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.
- 14.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione uscente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.
- Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
- Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.
- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento.
- Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche.
- Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità inferiore;
 - b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

- c) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;

c-bis) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera b). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge secondo quanto previsto al successivo punto d) e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione.

In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria;

c-ter) al termine delle operazioni sopra indicate, il presidente procede alla proclamazione degli eletti;

- d) per la nomina di amministratori, che per qualsiasi ragione non vengono eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

14.4 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente 14.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

- 14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, nonché garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 14-bis

14-bis.1 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

14-bis.2 **Abrogato.**

14-bis.3 **Abrogato.**

14-bis.4 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva o
- b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

14-bis.5 Ai fini del presente articolo, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

14-bis.6 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 15

- 15.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
- 15.2 Il consiglio, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16

- 16.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente lo giudichi necessario. Il consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 25.5 del presente statuto.
Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri - o da uno se il consiglio è composto da tre membri - per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
- 16.2 Le riunioni del consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Articolo 17

- 17.1 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 18

- 18.1 Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

- 19.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
- 19.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Articolo 20

- 20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare circa:
- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
 - e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
 - f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 20.3 Ai sensi della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società:
- a) l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;
 - b) nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a);
 - c) il consiglio di amministrazione ovvero gli organi delegati possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
- 20.4 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono

sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.5 Il consiglio di amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del collegio sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
- b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
- c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero
- d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile.

Articolo 21

21.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio, su proposta del presidente e d'intesa con l'amministratore delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del consiglio di amministrazione.

21.2 Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

22.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al presidente sia all'amministratore delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

22.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

23.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

23.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 24

24.1 Il presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 22.1;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12.1;
- c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 16, 17.1; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

25.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì tre sindaci supplenti.

I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti l'energia in generale, le comunicazioni, la telematica e l'informatica, le strutture a rete.

Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

25.2 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale stabilita dalla Consob con regolamento per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applica la normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.3, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Per la nomina di sindaci che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 nonché il rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.3, lett. b).

In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

- 25.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
- 25.4 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.
- 25.5 Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione. I relativi poteri possono essere esercitati anche da almeno due membri del collegio in caso di convocazione dell'assemblea, e da almeno un membro del collegio in caso di convocazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII BILANCI E UTILI

Articolo 26

- 26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 26.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
- 26.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

- 27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

- 28.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 29

- 29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 30

- 30.1 La Società continua a svolgere tutte le attività che - in base al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 1999 - risultano ad essa provvisoriamente affidate in attesa dell'attribuzione ad altri soggetti secondo le previsioni del decreto legislativo medesimo.

Articolo 31

- 31.1 Le disposizioni degli artt. 14.3, 14.5 e 25.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale successivi all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
- 31.2 La composizione del collegio sindacale indicata nell'art. 25.1, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. Fino a tale momento il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.



M. Fa
ncc. 25875

Di seguito il dettaglio relativo ai 6 dipendenti facenti parte del ramo che
costituisce il compendio spisso:

CID

- 2060889
- 20739
- 16082
- 4026692
- 5030283
- 1087622

Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente
copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Consta di 43 pagine compresa la presente.

Roma li, **29 MAR. 2016**

